



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Atto fiscale illegittimo: annullamento in autotutela dovuto

Autore: Maria Monteleone | 28/08/2016



L'annullamento in autotutela dell'atto tributario, anche se già definitivo, non può essere rigettato se volto ad eliminare un'indebita pretesa tributaria.

L'**annullamento in autotutela** di un atto tributario non è sempre un atto discrezionale dell'Agenzia delle Entrate. Esso diviene **obbligatorio** quando la

richiesta di annullamento presentata dal contribuente è fondata su ragioni di interesse generale relative all'**illegittimità della pretesa fiscale**.

È quanto affermato da una recente sentenza della **Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta [1]** che spiega il fondamento dell'autotutela.

Secondo i giudici, in materia tributaria, l'istituto dell'autotutela, diversamente che in materia amministrativa, riveste la finalità peculiare volta, non al bilanciamento di interessi, ma all'**obbligo** da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ristabilire la **giusta ed effettiva imposizione**, in osservanza al **principio di capacità contributiva** previsto dalla Costituzione e al principio di certezza del diritto.

Le ragioni dell'autotutela finiscono col coincidere con le esigenze di **legalità dell'azione amministrativa**, per cui l'unico interesse rilevante è quello volto ad assicurare la **giusta tassazione** e l'uguaglianza sostanziale.

A nulla rileva il fatto che gli atti impositivi per i quali il contribuente chiede la revoca siano divenuti ormai **definitivi** (se non impugnati nei termini); proprio perché l'autotutela è volta a garantire l'interesse generale della correttezza del comportamento fiscale, se l'istanza proposta dal contribuente è tesa ad eliminare una indebita pretesa tributaria, il Fisco deve accoglierla, a prescindere dalla definitività dell'atto.

Di conseguenza, in caso di richiesta di annullamento in autotutela fondata su **motivazioni** legittime (per esempio prescrizione del tributo, inesistenza dei presupposti di tassazione, invalidità dell'accertamento ecc.) il Fisco è tenuto a verificarle e non può in via del tutto discrezionale rigettare l'autotutela.

Si ricorda che, per espresso chiarimento della **Cassazione [2]**, il **diniego di autotutela** relativo ad un atto fiscale è impugnabile dinanzi alla **Commissione**

tributaria competente, chiamata a verificare il corretto esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria e la legittimità del rigetto. La valutazione del giudice viene effettuata in relazione alle ragioni di interesse generale che consentono di procedere all'annullamento e alla revoca degli atti illegittimi o infondati.

Note

[1] CTP Caltanissetta, sent. n. 899/03/16. **[2]** Cass. sent. n. 23765/2015.